



**PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Allegato "C" alla  
determinazione n. 1 /SA del 4.1.2012

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI**

## INDICE

Articolo 1.	Oggetto
Articolo 2.	Descrizione e modalità di esecuzione del servizio
Articolo 3.	Durata del servizio
Articolo 4.	Importo a base d'asta
Articolo 5.	Appalto a misura
Articolo 6.	Corrispettivo, fatture e report
Articolo 7.	Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
Articolo 8.	Stipula del contratto
Articolo 9.	Garanzie e Cauzioni – Cauzione definitiva
Articolo 10.	Obblighi generali dell'appaltatore e varianti in corso di esecuzione.
Articolo 11.	Obblighi verso il personale dipendente
Articolo 12.	Collocamento obbligatorio dei disabili
Articolo 13.	Divieti
Articolo 14.	Responsabilità dell'appaltatore
Articolo 15.	Penali
Articolo 16.	Risoluzione del contratto
Articolo 17.	Recesso
Articolo 18.	Documenti vincolanti
Articolo 19.	Spese
Articolo 20.	Trattamento dei dati
Articolo 21.	Responsabile del Procedimento
Articolo 22	Foro competente
Articolo 23	Rinvio

## **Art. 1 Oggetto.**

Il presente capitolato disciplina l'esecuzione del servizio postale per la corrispondenza della Provincia di Carbonia Iglesias, comprendente il ritiro, l'affrancatura, lo smistamento e la distribuzione su tutto il territorio nazionale e, ove richiesto, extra nazionale.

## **Art. 2 Descrizione e modalità di esecuzione del servizio.**

L'Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias intende individuare un operatore economico per l'affidamento di tali servizi, ai sensi degli artt. 54, 55 e 83 D. Lgs. 163/2006.

Il servizio sarà strutturato mediante la predisposizione e l'organizzazione dei mezzi e del personale che l'affidatario riterrà necessario e opportuno per l'ottimale esecuzione dell'appalto.

A tal proposito, il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del disciplinare di gara.

Le prestazioni richieste, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:

- Il servizio dovrà essere espletato dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi;
- Raccolta della corrispondenza in partenza dalle sedi provinciali di Carbonia via Mazzini, via Fertilia e CSL di via Dalmazia e dalle sedi provinciali di Iglesias via Argentaria e CSL di via Ada Negri dalle ore 11:00 alle 12:00;
- affrancatura di tutta la corrispondenza (compresa l'applicazione dell'etichetta recante il codice a barre per le raccomandate, l'abbinamento con la busta e la compilazione della relativa distinta), di plichi, pacchi, stampe e di quant'altro si renda necessario spedire, compresa la compilazione delle distinte giornaliere su cui l'aggiudicatario dovrà apporre il proprio timbro;
- sistema di recapito della:
  - Posta Ordinaria**
    - entro il 3° giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne all'interno della Provincia di Carbonia Iglesias;
    - dal 3° al 5° giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne regionali, nazionali ed extra nazionali;
  - Posta Raccomandata A/R**
    - entro il 2° giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne all'interno del territorio provinciale;
    - dal 2° al 4° giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne regionali, nazionali ed extra nazionali;
- in caso di raccomandata A/R le cartoline saranno compilate dall'aggiudicatario. Le cartoline di A/R dovranno essere fornite dall'aggiudicatario dell'appalto;
- almeno due tentativi di recapito ed eventuale consegna dell'avviso di giacenza presso la sede più vicina del destinatario;
- la posta segnalata come urgente dall'Ufficio Protocollo dovrà comunque essere presa in carico e spedita il giorno stesso della consegna;
- verrà redatta una distinta e/o statino giornaliero dell'attività che dovrà essere riconsegnato il giorno successivo debitamente firmato;
- tariffazione per grammatura nella misura indicata nel bando;
- fattura mensile corredata delle distinte e/o statini giornalieri al fine del controllo da parte dell'ufficio competente;

- nel servizio sono da ritenersi comprese tutte le richieste saltuarie di ritiro e/o consegna della corrispondenza;
- la Ditta aggiudicataria organizzerà l'esecuzione del servizio, a sua cura e spese, fornendo tutta la manodopera necessaria e l'organizzazione tecnica, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione;
- in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione all'Amministrazione Provinciale, in via preventiva e tempestiva. Nel caso lo sciopero si protragga oltre le 48 ore continuative, l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare le lavorazioni urgenti specificamente indicate dall'Ufficio Protocollo. Si applicano comunque le disposizioni di cui alla L. 12.06.1990 n. 146, art. 1 - comma 2 lettera e) - e successive modificazioni ed integrazioni, attenendosi al disposto "per la tutela dei servizi minimi essenziali", rientrando il servizio oggetto dell'appalto in tale casistica.
- all'inizio del servizio la ditta aggiudicataria si obbliga a fornire l'elenco nominativo del personale con relative generalità e recapiti individuando tra di essi un referente a cui la Provincia possa fare comunicazioni di qualsiasi natura.

Il **subappalto** è consentito nei limiti di quanto disposto dall'articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006.

### **Art. 3 Durata del servizio**

Il servizio avrà inizio a partire dalla data di consegna e fino al 31 dicembre 2012 nei limiti di quanto disciplinato dall'art.11 del Disciplinare di gara.

### **Art. 4 Corrispettivo**

Il corrispettivo dovuto dalla Provincia all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni sarà corrispondente ai prezzi unitari indicati dal concorrente nell'offerta economica. Per l'esecuzione del servizio in oggetto, l'amministrazione mette a disposizione la somma di euro **38.000,00 (trentottomila virgola zero zero)** oltre IVA: l'importo complessivo sarà calcolato su base mensile in dipendenza della corrispondenza inviata.

La stazione appaltante stanZIA l'ulteriore somma massima pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zerozero), Iva esclusa, laddove l'aggiudicatario sostenga maggiori costi debitamente documentati, a causa di circostanze particolari ed eccezionali che potranno essere rimborsati fino alla concorrenza della somma di Euro 1.500, 00, oltre IVA. Tale somma non è soggetta a ribasso.

Le tariffe offerte rimarranno invariate per tutta la durata del servizio.

### **Art. 5 Appalto a misura**

Il presente appalto verrà concesso a misura, pertanto il corrispettivo da pagarsi sarà determinato secondo le unità di prezzo del lavoro effettivamente svolto e finito.

### **Art. 6 Liquidazione, fatture e report**

La Provincia, previa verifica e controllo, provvederà alla liquidazione dei corrispettivi in rapporto alle prestazioni effettivamente rese, sulla base di fatture mensili corredate degli statini e/o distinte giornaliere.

La fattura dovrà essere presentata esclusivamente dall'operatore economico aggiudicatario della gara e, nel caso di Raggruppamenti, dalla mandataria.

#### **Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'appaltatore (e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) deve utilizzare uno o più conti **correnti bancari o postali**, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, **dedicati**, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori** di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, sono eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui *supra*, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo.

**I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali**, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Ove per il pagamento di **spese estranee** ai lavori, **ai servizi** e alle forniture pubbliche sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Detti codici potranno essere inseriti nello spazio riservato alla causale.

L'appaltatore (e gli altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella filiera dell'appalto) si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore accetta fin da ora di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 8 Stipula del contratto**

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare l'incarico, mediante stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata con il fornitore aggiudicatario. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dall'Ufficio Appalti e Contratti, la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto e in particolare:

- Certificato Camerale recante il Nulla Osta antimafia, nel caso in cui aggiudicatario sia una società;
- Cauzione definitiva;
- Informazioni necessarie alla stazione appaltante per provvedere autonomamente all'acquisizione D.U.R.C. o Certificazione di Regolarità Contributiva;
- Atto Costitutivo del Raggruppamento Temporaneo, ove aggiudicatario sia un costituendo raggruppamento ai sensi dell'art. 37 commi 14, 15, 16 e 17 del D. Lgs. 163/2006;
- Certificazione di legge 68/1999;
- Versamento spese contrattuali di segreteria e di registrazione, marche da bollo da € 14,62 in numero che verrà comunicato dall'Ufficio Appalti e Contratti;
- Ogni altro documento eventualmente richiesto.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede della Provincia di Carbonia Iglesias sita in Carbonia, via Mazzini n. 39, nella data che verrà indicata dall'Ufficio Appalti e Contratti nella comunicazione scritta, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La Provincia di Carbonia Iglesias si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

### **Art. 9 Garanzie e Cauzioni – Cauzione definitiva**

L'aggiudicatario dovrà depositare una **cauzione definitiva** il cui ammontare sarà definito, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, proporzionalmente alla percentuale di ribasso offerta e precisamente: ove il ribasso offerto sia fino al 10%, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% per cento dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

1. comprovata tramite quietanza di versamento presso la Tesoreria della Provincia di Carbonia Iglesias (su uno dei conti che saranno indicati);

2. a mezzo di fidejussione bancaria oppure con polizza rilasciata da Imprese di Assicurazione regolarmente autorizzate.

All'uopo si precisa che, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del d. lgs. 163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'aggiudicatario dovrà documentare il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti (presentare il certificato in originale o in copia conforme all'originale).

Ai sensi dell'art. 37 comma 5 del D. Lgs. 163/2006, l'offerta dei concorrenti consorziati o raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti di eventuali subappaltatori e fornitori. Nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. Per questi motivi *la polizza fideiussoria che il consorzio o il raggruppamento presenterà, dovrà recare quali "contraenti obbligati", oltre al consorzio o al capogruppo del raggruppamento, anche le cooperative consorziate o i mandanti del raggruppamento.*

La polizza dovrà essere compilata secondo lo schema tipo 1.2 del D.M. n. 123 del 12.03.2004 (G.U. n. 109 dell'11 maggio 2004).

Relativamente alla durata e allo svincolo della cauzione si applicheranno le disposizioni del D.M. n. 123 del 12.03.2004 che all'art. 2 del paragrafo "Schema tipo 1.2" recita testualmente:

*«L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:*

*a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;*

*b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto».*

### **Art. 10 Obblighi generali dell'appaltatore e varianti in corso di esecuzione**

L'appaltatore sarà obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. L'appaltatore sarà, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi ed alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente capitolato.

### **Art. 11 Obblighi verso il personale dipendente**

Ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del Decreto Legislativo numero 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i., l'appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti – ove presenti - il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti, nonché tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

## **Art. 12 Collocamento obbligatorio dei disabili**

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 e di fare, in sede di presentazione dell'offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, non avendo alle proprie dipendenze nessun lavoratore;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della L. 68/1999.

## **Art. 13 Divieti**

E' fatto espresso divieto, fin da ora, all'appaltatore di:

- **sospendere** l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;
- **cedere** il contratto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso della Provincia. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'appaltatore il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

## **Art. 14 Responsabilità dell'appaltatore**

L'appaltatore sarà l'unico responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati alla Provincia e a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti o collaboratori sia a causa della strumentazione utilizzata. È, inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione del servizio.

L'appaltatore, all'uopo, accetta espressamente fin da ora di sollevare la Provincia da ogni responsabilità al riguardo e, a tale scopo, accetta l'obbligazione di produrre, ove richiesta, una o più polizze assicurative che tengano indenne la stazione appaltante. Le polizze di cui al precedente periodo, se richieste, dovranno essere acce prima dell'avvio del servizio, dovranno recare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto fino alla compiuto espletamento del servizio.



## **Art. 15 Penali**

La parziale mancata esecuzione delle attività oggetto del servizio, l'inosservanza dei livelli di qualità e, in generale, l'inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente Capitolato, nell'offerta tecnica e nel contratto darà luogo all'applicazione, da parte della stazione appaltante, di penali come di seguito indicate, fermo il maggior danno a sensi articolo 1382 del Codice Civile.

L'applicazione delle penali non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso.

Per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento non grave delle prestazioni, accertato dalla stazione appaltante e comunicato all'appaltatore, verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto.

Le somme computate a titolo di penale verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa dalla Provincia.

## **Art. 16 Risoluzione del contratto**

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'appaltatore e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni dell'appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 cc.);
- nel caso in cui l'appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 cc.);
- nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- nel caso in cui l'appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto;
- nel caso in cui le attività non siano state realizzate compiutamente entro il termine finale (art. 1457 cc.);

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Provincia di Carbonia Iglesias dichiara all'appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sul servizio già erogato.

Inoltre, la Provincia di Carbonia Iglesias potrà differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio delle spese sostenute, al fine di quantificare l'ammontare del danno che l'aggiudicatario abbia eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operare la compensazione tra le due somme.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l'appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità né di risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 136 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

#### **Art. 17 Recesso**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio per giusta causa e per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità di ammontare corrispondente alla somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall'Amministrazione.

#### **Art. 18 Documenti vincolanti**

Costituiscono documenti vincolanti per l'Amministrazione, per gli offerenti nonché per l'aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare integralmente:

- il bando di gara;
- il disciplinare di gara;
- il capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica.

#### **Art. 19 Spese**

Le spese e tasse per la partecipazione alla presente gara e le conseguenti tutte sono carico dell'offerente.

Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta per la presentazione delle offerte.

Le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario. Saranno altresì a carico dell'affidatario tutte le spese per noleggio macchinari, trasporto, rimborso a tecnici e professionisti derivanti e/o conseguenti al presente affidamento.

#### **Art. 20 Trattamento dei dati**

L'Amministrazione, gli offerenti e l'aggiudicatario dichiarano fin da ora di prestare il consenso al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 (cd. Codice Privacy) e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 21 Responsabile del Procedimento**

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Manuela Desogus, Ufficio Appalti e Contratti, reperibile ai seguenti recapiti: tel. 0781.6726 217, fax 0781.6726 208,

e-mail [manuela.desogus@provincia.carboniaiglesias.it](mailto:manuela.desogus@provincia.carboniaiglesias.it) .

### **Art. 22 Foro competente**

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in sede di conciliazione bonaria, sarà competente l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E' esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 23 Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008.

Carbonia, lì 4.1.2012

IL DIRIGENTE DELL' AREA  
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI  
*Dott.ssa Anna Maria Congiu*